

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../11328/2009

OGGETTO: COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 59 DEL 24/11/2008) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 59 del 24/01/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 12/02/2009 (*prat. n. 024/2009*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 59 del 24/11/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- la modifica dell'intervento fondiario su due fabbricati siti nel centro storico "*.....senza particolari pregi storici....*" (Cfr. Deliberazione di adozione n. 59 del 24/11/2008), passando dalla ristrutturazione edilizia di Tipo A alla ristrutturazione edilizia di Tipo B;
- l'autorizzazione ad edificare nell'area produttiva *PC4C* in aderenza con gli spazi pubblici (contraddistinti con l'acronimo *SP (V7,P9)* e *SP (V9,P10)*) a seguito del versamento di una somma di denaro;
- la correzione di un errore materiale inerente la superficie del lotto *PC4C*, riconoscendo un aumento di superficie territoriale di circa 40 mq a scapito dell'area a Servizi *SP (V9,P10)*;
- l'incremento dell'indice di copertura da 0,5 mq/mq a 0,6 mq/mq per l'area *PC4C*;
- la modifica della destinazione urbanistica delle aree a Servizio *SPV6* e *P8*, in area artigianale contraddistinta con l'acronimo *PC4E*;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 59 del 24/11/2008, le seguenti osservazioni:

- la costruzione di un nuovo edificio in area *PC4C* in aderenza agli spazi pubblici *SP*, potrebbe generare delle interferenze con le future infrastrutture pubbliche, a titolo di apporto collaborativo si suggerisce di indicare nella specifica scheda d'area (*PC4C*) l'obbligo di realizzare fondazioni zoppe (per la sola parte confinante con la proprietà pubblica);
- inoltre, sempre a titolo di apporto collaborativo, si osserva la presenza di alcuni errori materiali, in particolare:
 - nella deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante in oggetto al punto 1 (delle proposte integrative) viene indicato in 40 mq la superficie oggetto di cambio di destinazione urbanistica, mentre al punto 1 della *Relazione integrativa a seguito delle modifiche richieste dal Consiglio Comunale* si fa riferimento a 50 mq;
 - nella "*Perizia di stima legata alla modifica dell'area PC4*" del capitolo *Inquadramento generale*, si fa riferimento ad una fascia di rispetto stradale di 7 metri mentre nell'estratto delle Norme di Piano allegato alla perizia la fascia di rispetto per strade con larghezza dai 7 ai 15 metri è di 7,5 metri;
- infine, vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo:
 - come previsto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali;
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....